

Regolamento di Ateneo per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale tecnico amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici e dei dirigenti

*Emanato con D.R. n. 2294/2024 del 04/12/2024 e ss.mm.ii.
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

Indice

Art. 1 – (Ambito d'applicazione)	pag. 2
Art. 2 – (Compenso base commissioni esaminatrici)	pag. 2
Art. 3 – (Compenso integrativo commissioni esaminatrici)	pag. 3
Art. 4 – (Limiti massimi)	pag. 3
Art. 5 – (Attività di Servizio)	pag. 4
Art. 6 – (Componenti esterni)	pag. 4
Art. 7 – (Comitati di vigilanza, tutor e personale di vigilanza)	pag. 4
Art. 8 – (Disposizioni finali)	pag. 4

Art. 1 (Ambito d'applicazione)

1. Il presente Regolamento definisce i compensi da corrispondere alle/ai componenti delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza, ai tutor che coadiuvano i candidati durante l'espletamento delle prove e al personale di vigilanza d'aula, dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale tecnico amministrativo, delle/dei collaboratrici/ori ed esperte/i linguistiche/ci e delle/dei dirigenti presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sia a tempo indeterminato che determinato, secondo le previsioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, vigente dal 14 luglio 2023 e dell'articolo 1-ter del Decreto Legge 23 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. I compensi determinati dal presente Regolamento sono al lordo degli oneri a carico del percipiente e si applicano sia al personale in servizio presso questo Ateneo (nominato quale membro delle suddette commissioni esaminatrici, dei comitati di vigilanza, quale tutor a supporto dei candidati durante l'espletamento delle prove e al personale di vigilanza d'aula), che alle/ai componenti esterne/i delle commissioni esaminatrici, in ragione dell'attività svolta.

Art. 2 (Compenso base commissioni esaminatrici)

1. A ciascuna/ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui al presente Regolamento, viene corrisposto un compenso base differenziato come segue:
 - a) euro 500,00 per le selezioni relative al reclutamento di profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
 - b) euro 1.600,00 per le selezioni relative al reclutamento di personale appartenente all'Area dei Collaboratori o appartenente all'Area degli Operatori;
 - c) euro 1.800,00 per le selezioni relative al reclutamento di personale appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevate Professionalità, nonché del personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL);
 - d) euro 2.000,00 per le selezioni relative al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale.
2. I compensi di cui al precedente comma sono aumentati del dieci per cento per le/i presidentesse/i delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per le/i segretarie/i delle commissioni stesse.
3. Ai membri aggregati alle commissioni esaminatrici è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento, nonché il compenso integrativo per ciascuna/ciascun candidata/o esaminato nella misura fissata dall'articolo 3.
4. Alle/ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono dall'incarico o che sono dichiarate/i decadute/i o che per impedimenti di forza maggiore vanno sostituite/i

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
e alle/ai componenti supplenti i compensi sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Art. 3 (Compenso integrativo commissioni esaminatrici)

1. A ciascuna/ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:
 - a) euro 0,50 per ciascuna/ciascun candidata/o esaminato per le selezioni relative al reclutamento di profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
 - b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidata/o esaminata/o per il reclutamento di personale appartenente all'Area dei Collaboratori o appartenente all'Area degli Operatori;
 - e) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidata/o esaminata/o per il reclutamento di personale appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevate Professionalità e di qualifica dirigenziale.
2. I compensi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui alle precedenti lettere b) e c).
3. I compensi di cui al comma primo del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per le/i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per le/i segretarie/i delle commissioni stesse.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente Regolamento.
5. Alle/ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono dall'incarico o che sono dichiarate/i decadute/i o che per impedimenti di forza maggiore vanno sostituite/i e alle/ai componenti supplenti i compensi sono dovuti in misura proporzionale al numero di candidati esaminati.

Art. 4 (Limiti massimi)

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono comunque eccedere per ciascun componente, cumulativamente:
 - a) euro 6.500,00 per i concorsi per il reclutamento di personale iscritto alle liste di collocamento o appartenente alle Aree degli Operatori e dei Collaboratori;
 - b) euro 8.000,00 per quelli relativi al reclutamento di personale appartenente alle Aree dei Funzionari ed Elevate Professionalità;
 - c) euro 10.000,00 per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. I limiti massimi di cui al precedente comma sono aumentati del dieci per cento per le/i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per la/il segretaria/o e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'articolo 2.

Art. 5 (Attività di Servizio)

1. La partecipazione alle commissioni esaminatrici di concorso è considerata ordinaria attività di servizio e il personale esterno dipendente di altre amministrazioni pubbliche viene considerato in missione.
2. È consentita la partecipazione alle commissioni esaminatrici di concorso, anche in qualità di membro aggregato, nel limite massimo di tre procedure all'anno.

Art. 6 (Componenti esterni)

1. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta altresì il rimborso delle spese di missione secondo quanto stabilito dal Regolamento delle missioni, mobilità intra-ateneo e trasferte di Ateneo.
2. Ai componenti interni delle commissioni esaminatrici spetta altresì il rimborso delle spese di mobilità intra-ateneo secondo quanto stabilito dal Regolamento delle missioni, mobilità intra-ateneo e trasferte di Ateneo.

Art. 7 (Comitati di vigilanza, tutor e personale di vigilanza)

1. Ai componenti dei comitati di vigilanza, ai tutor che coadiuvano i candidati durante l'espletamento delle prove e al personale di vigilanza d'aula, individuati tra il personale in servizio presso questo Ateneo a supporto delle Commissioni esaminatrici nell'espletamento delle prove, spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove stesse.
2. La partecipazione ai comitati di vigilanza, le attività di tutorato e la vigilanza sono considerate ordinarie attività di servizio.

Art. 8 (Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sull'Albo online dell'Università di Bologna e si applica alle liquidazioni delle commissioni, dei comitati di vigilanza, dei tutor e delle attività di vigilanza d'aula da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore del medesimo e riferite alle procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al D.P.C.M. 24 aprile 2020 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)".
